

1.1) *utilizza il metro quadrato come unità di consistenza, specificando i criteri di calcolo della superficie dell'unità immobiliare;*

1.2) *utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale;*

1.3) *qualora i valori non possano essere determinati sulla base delle funzioni statistiche di cui al presente numero, applica la metodologia di cui al numero 2);*

2) *per le unità immobiliari a destinazione catastale speciale, mediante un processo estimativo che:*

2.1) *opera sulla base di procedimenti di stima diretta con l'applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici per ciascuna destinazione catastale speciale;*

2.2) *qualora non sia possibile fare riferimento diretto ai valori di mercato, utilizza il criterio del costo, per gli immobili a carattere prevalentemente strumentale, e il criterio reddituale, per gli immobili per i quali la redditività costituisce l'aspetto prevalente;*

f) *determinare la rendita media ordinaria per le unità immobiliari mediante un processo estimativo che:*

1) *utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni;*

2) *qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, mediante l'applicazione ai valori patrimoniali di specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;*

g) *prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione dei parametri utilizzati per la definizione del valore patrimoniale e della rendita.*

2. *Il Governo è delegato, altresì, ad emanare, con i decreti legislativi di cui al comma 1, norme dirette a:*

a) *ridefinire le competenze e la composizione delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, assicurando la presenza in esse di rappresentanti dell'Agenzia del territorio, di professionisti e di docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, di esperti di statistica e di econometria,*

*nonché di magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e amministrativa e alle commissioni tributarie, anche al fine di prevedere procedure pregiudiziali per la definizione delle controversie;*

*b) assicurare la collaborazione tra l'Agenzia del territorio e i comuni;*

*c) prevedere per l'Agenzia del territorio la possibilità di impiegare, mediante apposite convenzioni, ai fini delle rilevazioni, tecnici indicati dagli ordini professionali;*

*d) garantire, a livello nazionale da parte dell'Agenzia del territorio, l'uniformità e la qualità dei processi e il loro coordinamento e monitoraggio, nonché la coerenza rispetto ai dati di mercato dei valori e dei redditi nei rispettivi ambiti territoriali;*

*e) utilizzare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, adeguati strumenti di comunicazione, anche collettiva, per portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite, in aggiunta alla notifica mediante affissione all'albo pretorio;*

*f) procedere alla ricognizione, al riordino, alla variazione e all'abrogazione delle norme vigenti che regolano il sistema catastale dei fabbricati;*

*g) individuare il periodo d'imposta dal quale sono applicate le nuove rendite e i nuovi valori patrimoniali;*

*h) prevedere, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, la modifica delle relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, finalizzata ad evitare un aggravio del carico fiscale medio, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti.*

*3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per le attività previste dallo stesso articolo devono prioritariamente essere utilizzate le strutture e le professionalità esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.*

ALLEGATO 2



ROMA, 13 SETTEMBRE 2012

## **COMMISSIONE FINANZE**

*CAMERA DEI DEPUTATI*

AUDIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEI MONOPOLI DI STATO

DR. LUIGI MAGISTRO

*DELEGA AL GOVERNO RECANTE DISPOSIZIONI PER UN SISTEMA FISCALE  
PIÙ EQUO, TRASPARENTE E ORIENTATO ALLA CRESCITA*

## **PREMESSA**

Il disegno di legge sulla delega fiscale si occupa anche del comparto dei giochi pubblici, il quale negli ultimi anni ha assunto una particolare rilevanza, non solo per il connesso gettito erariale, ma anche in termini economici e, soprattutto, sociali.

È dunque opportuno che l'intervento normativo *in itinere* tenga presente l'attuale fisionomia del comparto in parola, con particolare riguardo:

- alla contrapposizione, ormai ben netta, che si è riusciti a creare tra il gioco legale e quello illegale, in tutto congeniale alle finalità della riserva statale sull'organizzazione dei giochi;
- alla recente evoluzione del mercato dei giochi legali e del connesso gettito erariale;
- all'evoluzione del sistema dei controlli, posto a garanzia del pieno raggiungimento delle predette finalità di interesse pubblico.

## **GIOCO LEGALE *VERSUS* GIOCO ILLEGALE (E CRIMINALE)**

La “filiera” del gioco legale comprende oggi aziende attive sia nel comparto manifatturiero che nei servizi all'utente finale. Ne fanno parte costruttori di apparecchi e di componenti elettronici, imprese che si occupano di commercio all'ingrosso di macchinari, noleggiatori e gestori di attrezzature per l'intrattenimento, ricevitorie, sale bingo, pubblici esercizi, e così via. Rilevante è dunque l'impatto sull'occupazione (specie nel presente periodo di crisi e di rallentamento degli indici occupazionali).

Il principale obiettivo raggiunto con la diffusione del gioco legale è stato comunque quello di mettere all'angolo il “gioco d'azzardo”, vale a dire quella condotta vietata dall'ordinamento e penalmente perseguibile (art. 721 del Codice penale), nel cui ambito è ben maggiore il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata e, comunque, di pratiche illegali, frodi e comportamenti che non tutelano adeguatamente i soggetti più deboli, tra i quali in specie i minori. In ciò risiede la specifica rilevanza sociale cui si è innanzi accennato.

È, dunque, necessario distinguere nettamente nel lessico comune, prima ancora che in quello giuridico/legislativo, il gioco lecito o “legale”, cioè il gioco gestito dallo Stato sulla scorta della riserva statale di legge, dal gioco illegale, nel cui ambito, in presenza dei presupposti previsti dal codice penale, si annovera il “gioco d’azzardo”.

Ciò posto, ben si comprende come la creazione di una rete ufficiale di concessionari che operano per conto dello Stato, controllata da AAMS, sia fondamentale nel perseguire l’obiettivo di prevenire il rischio che la gestione del gioco venga diretta a scopi socialmente pericolosi, spesso addirittura criminosi.

Pertanto, la riserva statale sull’organizzazione dei giochi, prima ancora che nella raccolta di risorse finanziarie aggiuntive rispetto alle ordinarie entrate tributarie ed extratributarie, trova il suo fondamento nell’esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, di contrastare il crimine organizzato, di proteggere la pubblica fede contro il rischio di frodi e di salvaguardare i minori di età ed i soggetti più deboli da una diffusione incontrollata, indiscriminata e senza regole.

Il mercato dei giochi legali ha peraltro registrato una sostanziale evoluzione e un cambiamento migliorativo soprattutto nell’ultimo quadriennio (2009 – 2012).

In particolare, l’impegno di AAMS per introdurre nel mercato dei giochi elevati standard e requisiti di sicurezza, controllo e trasparenza di gestione, che hanno fatto del modello italiano un punto di riferimento a cui si guarda in Europa, ha consentito di far emergere una buona parte della componente illegale o irregolare presente nel mercato.

L’incremento del mercato del gioco legale, sulla base di una politica di espansione controllata dallo Stato nel periodo considerato, è la principale ragione che ha contribuito sia al recupero di un’imponente base imponibile fino a quel momento sommersa, determinando un sensibile aumento del gettito fiscale, sia a tutelare la rete ufficiale di gioco dei concessionari, controllata da AAMS, al fine di evitare la diffusione indiscriminata e senza regole del gioco clandestino, anche gestito dalla criminalità organizzata (come era prima della legalizzazione delle scommesse e degli apparecchi da intrattenimento).

In concreto, l’espansione del gioco legale realizzata negli ultimi anni ha dunque consentito di ridurre considerevolmente l’area del gioco illegale.

Considerando il comparto a maggior rischio di illegalità, quello degli apparecchi da divertimento, nella “Relazione sulle infiltrazioni mafiose del gioco lecito e illecito” approvata il 20 luglio 2011 dalla Commissione Parlamentare “antimafia”, veniva affermato che, nell’anno 2006, la raccolta effettiva derivante dai predetti apparecchi “ammonterebbe a 43,5 miliardi di euro”, a fronte di una raccolta ufficiale che, in tale anno, era pari a 15,4 miliardi di euro.

Posto che la raccolta per il 2011 degli apparecchi in questione è stata pari a circa 45 miliardi di euro, è da ritenere che una parte consistente della raccolta illegale stimata per il 2006 sia stata gradualmente assorbita dalla rete ufficiale, la quale non solo garantisce gettito erariale ma, soprattutto, presenta il vantaggio di incanalare la gestione del gioco in un circuito controllato che consente di tutelare i minori ed i soggetti più deboli e di prevenire il rischio di infiltrazioni della criminalità, anche organizzata.

Tali conclusioni sembrerebbero confortate da una ulteriore analisi. Attualmente, il numero degli apparecchi AWP regolarmente autorizzati ammonta a circa 350.000. La Commissione Parlamentare “antimafia”, nella relazione approvata nella seduta del 17 novembre 2010, stimava, con riferimento all’anno 2006, che a fronte di 200.000 apparecchi AWP allora regolarmente collegati, vi erano “almeno altrettanti apparecchi illegali”. Considerato che attualmente, come già ricordato, gli apparecchi legali sono circa 350.000, se ne deduce che la maggior parte degli apparecchi che la stima per il 2006 considerava illegali dovrebbero essere confluiti nel circuito ufficiale, soprattutto ove si consideri che oggi sono presenti sul mercato 45.000 apparecchi VLT.

## **EVOLUZIONE PIÙ RECENTE DEL MERCATO DEI GIOCHI LEGALI E DEL CONNESSO GETTITO ERARIALE**

L’evoluzione del mercato dei giochi di cui si è detto ha in specie comportato, nell’ultimo biennio, lo spostamento della domanda verso giochi, di recente introduzione, caratterizzati da vincite immediate e frequenti nonché da più alti “pay out”, come le *Video Lottery Terminals* (c.d. “VLT”, cioè le slot di ultima generazione) o il “10&lotto”, a

discapito dei giochi con caratteristiche opposte, come il Superenalotto ed il gioco del Lotto “tradizionale”.

In particolare, nei primi sette mesi del 2012, si è verificata una rilevante crescita della raccolta relativa alle VLT a scapito di quella relativa alle new slot (AWP) e, per la prima volta, il “sorpasso” della raccolta complessiva mediante VLT e AWP su quella dei giochi tradizionali.

Nel corrente anno, inoltre, si è registrata una significativa crescita dei nuovi giochi on-line (poker e casinò) in termini di raccolta.

Il prospetto che segue dà conto del complessivo andamento della raccolta e delle entrate erariali al 31 luglio 2012, raffrontato al corrispondente periodo del biennio precedente

| MACROCATEGORIE<br>DI GIOCHI<br>(DATI IN MILIONI DI EURO)                                      | RACCOLTA<br>AL 31 LUGLIO |               |               |                                |                                       | ENTRATE ERARIALI<br>AL 31 LUGLIO |              |              |                                |                                       |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                               | 2010                     | 2011          | 2012          | 2011-2012<br>(Variazione<br>%) | 2011-2012<br>(Variazione<br>assoluta) | 2010                             | 2011         | 2012         | 2011-2012<br>(Variazione<br>%) | 2011-2012<br>(Variazione<br>assoluta) | %<br>Rendim.<br>Erariale<br>2012 |
| LOTTO                                                                                         | 2.847                    | 3.917         | 3.619         | -7,6%                          | -298                                  | 693                              | 1.009        | 591          | -41,5%                         | -419                                  | 16,3%                            |
| GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZ.                                                                   | 1.866                    | 1.471         | 1.143         | -22,3%                         | -329                                  | 617                              | 662          | 519          | -21,7%                         | -144                                  | 45,4%                            |
| LOTTERIE                                                                                      | 5.507                    | 6.124         | 5.749         | -6,1%                          | -375                                  | 873                              | 846          | 873          | 3,2%                           | 27                                    | 15,2%                            |
| GIOCHI A BASE SPORTIVA                                                                        | 2.664                    | 2.289         | 2.191         | -4,2%                          | -97                                   | 126                              | 107          | 96           | -9,7%                          | -10                                   | 4,4%                             |
| GIOCHI A BASE IPPICA                                                                          | 1.069                    | 872           | 607           | -30,4%                         | -265                                  | 51                               | 42           | 29           | -31,4%                         | -13                                   | 4,8%                             |
| BINGO                                                                                         | 1.089                    | 1.142         | 1.028         | -10,0%                         | -114                                  | 120                              | 126          | 113          | -10,0%                         | -13                                   | 11,0%                            |
| APPARECCHI ("comma 6" e "comma 7")                                                            | 17.779                   | 24.860        | 28.630        | 15,2%                          | 3.770                                 | 2.232                            | 2.366        | 2.410        | 1,9%                           | 44                                    | 8,4%                             |
| GIOCHI DI ABILITA' A DISTANZA                                                                 | 1.889                    | 1.697         | 781           | -54,0%                         | -916                                  | 57                               | 51           | 23           | -54,0%                         | -27                                   | 3,0%                             |
| GIOCHI DI CARTE ORGANIZZATI IN<br>FORMA DIVERSA DAL TORNEO E GIOCHI<br>DI SORTE A QUOTA FISSA |                          | 396           | 7.484         | 1791,9%                        | 7.089                                 |                                  | 2            | 42           | 1746,5%                        | 40                                    | 0,6%                             |
| <b>TOTALE AL 31 LUGLIO</b>                                                                    | <b>34.710</b>            | <b>42.768</b> | <b>51.232</b> | <b>19,8%</b>                   | <b>8.464</b>                          | <b>4.968</b>                     | <b>5.212</b> | <b>4.696</b> | <b>-9,9%</b>                   | <b>-516</b>                           | <b>9,2%</b>                      |
| <b>TOTALE ANNUO</b>                                                                           | <b>61.433</b>            | <b>79.897</b> |               |                                |                                       | <b>8.731</b>                     | <b>8.649</b> |              |                                |                                       |                                  |

Al 31 luglio 2012, la raccolta dei giochi ha raggiunto, nel suo complesso, il valore di 51,2 miliardi di euro, con un incremento del 19,8% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Le relative entrate erariali sono state pari a circa 4,7 miliardi di euro (- 9,9%), corrispondenti al 9,2% della raccolta. Nel periodo in esame le somme disponibili come vincite distribuite ai giocatori sono state pari a circa 41,1 miliardi di euro (+29,8%), con un *pay out* pari all'80,2% della raccolta.

La circostanza che ad una crescita della raccolta non sia seguito un corrispondente aumento delle entrate erariali è dovuta al fatto che la maggior parte dell'aumento della raccolta è concentrato, come per l'anno 2011, su giochi che prevedono un maggior *pay out* e, quindi, una più ridotta quota di utile erariale.

E' il caso, ad esempio, degli apparecchi "VLT", la cui aliquota del PREU è stabilita, per l'anno 2012, al 4% e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, a solitario, e giochi di sorte a quota fissa ("Giochi da casinò") e dei giochi di carte tra giocatori ("Poker cash"), attivati a partire dal 18 luglio 2011. Per queste ultime due tipologie di gioco si applica una imposta con aliquota del 20% sulla quota di raccolta non restituita al giocatore (margine lordo del concessionario). L'imposta, calcolata come descritto sopra, è attualmente quantificabile nello 0,6% della raccolta.

Alla detta circostanza, in parte prevedibile, si è aggiunta una riduzione delle entrate erariali provenienti dal gioco del Lotto e dal Superenalotto derivante da situazioni non preventivabili, quali il notevole aumento delle vincite del Lotto e del 10eLotto, probabilmente legato all'uscita di "numeri ritardatari" (a fronte di una riduzione della raccolta pari al 7,6% sono state registrate entrate erariali inferiori del 41,5%) e la mancanza di jackpot rilevanti del Superenalotto, causata dall'assegnazione ravvicinata dei premi di prima categoria (il 6), con una conseguente flessione della raccolta e delle entrate erariali legate ai giochi numerici a totalizzatore nazionale superiore al 20%. Le minori entrate erariali delle due suddette categorie di gioco sono stimabili, in mancanza di una inversione del trend nei restanti mesi dell'anno, in circa 550 milioni di euro su base annua.

Va inoltre segnalata l'assenza di maggiori entrate preventivate, per circa 200 milioni di euro, legata alla non intervenuta introduzione del nuovo gioco denominato "Resto in gioco" (per la previsione normativa di cui all'art. 10, comma 8, del D.L. 2 marzo 2012, n.



16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) e del prelievo del 6% sulla parte eccedente i 500 euro delle vincite conseguite con le “VLT” (per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità in ordine al termine di decorrenza del prelievo).

## EVOLUZIONE PIÙ RECENTE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI

Nel comparto dei giochi un ruolo determinante è svolto dalle attività di controllo sul pieno rispetto della regolamentazione posta a garanzia delle finalità di pubblico interesse che il regime concessorio sottende.

Su tale fronte l'AAMS ha profuso notevoli sforzi e, con essa, le forze di polizia e la SIAE, come testimoniato dalla tabella che segue, la quale sintetizza i dati concernenti i controlli effettuati nell'ultimo triennio e nella prima parte del corrente anno (non sono compresi i dati relativi ai controlli effettuati autonomamente dalle forze di polizia).

|                             | 2009          | 2010          | 2011          | 2012              |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|                             | dati al 31/12 | dati al 31/12 | dati al 31/12 | dati al 31 luglio |
| Ore di Controllo            | 39.209        | 44.209        | 110.612       | 57.368            |
| Giorni Controllo **         | 4.901         | 5.526         | 13.826        | 7.171             |
| Esercizi Controllati        | 13.540        | 15.020        | 20.189        | 16.894            |
| Violazioni Penali           | 186           | 615           | 683           | 354               |
| Persone Denunciate all'A.G. | 134           | 454           | 561           | 338               |
| Sequestri Penali            | 259           | 257           | 495           | 254               |
| Violazioni Amministrative   | 2.919         | 4.399         | 4.925         | 2.008             |
| Persone Segnalate           | 2.630         | 3.606         | 2.497         | 1.204             |
| Sequestri Amministrativi    | 2.045         | 1.870         | 1.436         | 687               |
| Imposte Accertate           | 4.957.742     | 5.876.008     | 13.808.330    | 27.799.896        |
| ** Ore di Controllo/8       |               |               |               |                   |

L'incremento delle attività di controllo e, conseguentemente, dei risultati degli stessi va ascritto ad un più efficace sistema di norme (in particolare DL 39/2009 e legge 220/2010), che fra l'altro ha consentito di esercitare poteri ispettivi e di accertamento più penetranti nel settore fiscale e un miglior coordinamento dei controlli amministrativi (istituzione dell'Alto Comitato), nel senso di consentire azioni compatte e contestuali di

tutte le forze di polizia a massa sul territorio con effetti repressivi e nel contempo deterrenti di straordinaria rilevanza.

L'impegno operativo e i risultati conseguiti alla data del 31 luglio sono sostanzialmente in linea con quelli realizzati nel corrispondente periodo del precedente anno 2011; tuttavia si evidenzia il significativo incremento percentuale relativo alle imposte constatate e accertate, da ricondurre alle attività di controllo avviate nel 2012 sulla base delle norme introdotte con il DL 98/2011 che, fra l'altro, prevedono nuovi e più efficaci poteri in materia di accertamento nel settore dell'imposta unica sulle scommesse.

L'attività di controllo ha altresì riguardato il gioco on-line su siti non autorizzati. Tale attività consiste nel c.d. "reindirizzamento" ai siti autorizzati (circa 70 milioni di tentativi di accesso ogni mese) e nel c.d. "oscuramento" dei siti illegali (ad oggi effettuato in oltre 4.000 casi).

## PROSPETTIVE DELLA LEGGE DELEGA

Le previsioni del disegno di legge delega in materia fiscale (A. C. 5291) devono quindi confrontarsi con lo scenario fin qui brevemente delineato.

Si tratta in specie dell'articolo 15 della proposta normativa, il quale prevede un complessivo riordino della vigente normativa in materia di giochi, al duplice fine di:

- razionalizzare il quadro normativo che regola il comparto (attualmente composto da una miriade di disposizioni stratificate nel tempo) con specifico riguardo, tra l'altro, alla disciplina del prelievo erariale (e partitamente quello di natura tributaria) sui singoli giochi;
- introdurre disposizioni volte a prevenire alcune forme di «devianza» che il gioco può assumere per determinate categorie di soggetti a specifico rischio.

La prevista razionalizzazione delle fonti legislative, mediante un coordinamento formale delle vigenti disposizioni di carattere generale e di quelle relative ai singoli giochi, anche per adeguare il sistema alle evoluzioni giurisprudenziali a livello nazionale ed europeo, rappresenta certamente un'occasione importante — se non unica — per un

sistematico riordino della complessa materia, soprattutto con riguardo alla fiscalità gravante sui giochi.

Come si è visto nel tratto che precede, il prelievo erariale si atteggia attualmente in varie forme, caratterizzate da incidenze assai diversificate sulle basi imponibili di volta in volta considerate.

Dato che il peso del prelievo tributario influisce direttamente sulle somme da restituire in vincite (il c.d. “*pay out*”), esso può quindi orientare i consumatori verso una certa tipologia di gioco piuttosto che un'altra, con uno spostamento della domanda verso giochi con *pay out* più alto e (conseguentemente) prelievo più basso. Quest'ultima circostanza può determinare un minor gettito erariale complessivo del comparto giochi, la qual cosa va attentamente considerata per gli ovvii riflessi sugli equilibri della finanza pubblica.

Nel contempo, va altresì considerato che, se il mercato evolve sempre più verso i giochi a più alto *pay out*, qualsiasi intervento volto a privilegiare il gettito (contenendo il *pay out*) potrebbe stimolare la (ri)espansione del gioco illecito, peraltro contenibile con un inasprimento del sistema sanzionatorio e una più incisiva azione di controllo dei vari organi ad esso preposti.

Sono, questi ultimi, i profili più rilevanti con i quali dovrebbe confrontarsi l'impostazione della legge delega, al fine di un eventuale riequilibrio delle varie forme di prelievo erariale, tale da garantire un gettito sufficientemente ancorato ai volumi di gioco e, nel contempo, una adeguata prevenzione del gioco illegale.

Relativamente al contrasto dei fenomeni legati alla dipendenza dal gioco, la delega prevede, in primo luogo, l'introduzione di specifiche disposizioni volte alla prevenzione, alla cura e al recupero della ludopatia.

Al riguardo, si evidenzia che già l'art. 1, comma 70, della legge n. 220/2010, ha previsto l'adozione, di concerto tra AAMS e Ministero della salute, di linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. Le stesse esigenze sono alla base di alcune norme confluite nell'emanando decreto legge concernente “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute”.

Sotto il profilo della tutela dei minori, la lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 prevede norme per una migliore ubicazione dei locali di gioco e per il rispetto del divieto di partecipazione ai giochi con vincita in denaro. In proposito, si evidenzia che già la legislazione vigente contempla il divieto generalizzato di gioco per i minori di età (art. 24, commi 20, 21 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111), con pesanti sanzioni pecuniarie e amministrative a carico degli esercenti che contravvengono a tale divieto.

Ulteriori disposizioni volte a rafforzare la prevenzione del gioco minorile sono inoltre previste nel citato, emanando decreto legge, unitamente a norme restrittive in materia di pubblicità finalizzate, oltre che alla tutela dei minori, anche a prevenire la ludopatia. La legge delega potrà quindi consentire un raccordo tra le predette disposizioni (già esistenti ed emanande), che potranno anche essere ulteriormente implementate onde consentire che il "sistema giochi" italiano risulti in tutto all'avanguardia a livello internazionale, dunque non solo sotto il profilo tecnologico (come è già oggi), ma anche in termini di tutela della categorie più esposte al rischio del gioco "irresponsabile" che può purtroppo trasformare una innocua forma di svago in vere e proprie patologie.

